

## **Ordinamento della professione di chimico e fisico Parere del MIUR**

Il percorso per l'emissione del decreto di aggiornamento del DPR 328/2001, che dovrà definire gli ambiti di attività e le competenze del Fisico nell'ordinamento della professione ordinistica del Fisico, è ancora in corso.

Il punto cruciale e in evoluzione discende dal fatto che **la legge 4/2018 ha classificato la professione di Fisico come professione sanitaria senza definirla (a parte le classi di laurea) con l'individuazione di attività e competenze.** Ne restano invece fissati gli obblighi, che per le professioni sanitarie prevedono: *"per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo"*;

A tale riguardo **la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF) ha inviato il 6 luglio 2018 un "[Interpello sull'iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici](#)" al Ministero della Salute (MdS) e da questo trasmesso al MIUR per la parte riguardante i professori e i Ricercatori universitari e degli Enti di ricerca in data 1 agosto 2018.**

Il MIUR ha chiesto a sua volta, in data 4 dicembre 2018, il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e della Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca (ConPER) che hanno espresso, in via immediata e sintetica il parere richiesto (5 dicembre 2018 [CUN1](#) e 6 dicembre 2018 [ConPER1](#)) e successivamente inviato altresì una dettagliata analisi di motivazioni (14 febbraio 2019 [CUN2](#) e 15 febbraio 2019 [ConPER2](#)).

Accogliendo i pareri di CUN e ConPER, il MIUR ha inviato al MdS il parere richiesto in data 21 dicembre 2018 ([MIUR1](#)) con l'aggiunta, in data 20 febbraio 2019, di una nota ([MIUR2](#)) di **totale condivisione delle analisi e dei rilievi conclusivi illustrati nei sopracitati documenti di CUN e ConPER nonché dall'esplicita richiesta: "considerato l'elevato numero di soggetti potenzialmente interessati fra il personale universitario e degli enti pubblici di ricerca vigilati da questo Ministero, si richiede di includere MIUR, CUN e ConPER fra gli interlocutori istituzionali del processo di definizione del regolamento dell'ordine dei Chimici e dei Fisici e delle relative attività di competenza"**.

Il parere e le considerazioni del MIUR possono essere riassunte come segue.

1. In merito all'obbligatorietà di iscrizione all'albo professionale riferita ai professori e ricercatori di università a tempo pieno e a tempo definito, nonché ai ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca, si ritiene che i medesimi **non possano ritenersi soggetti ad alcun obbligo di iscrizione a ordini per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca, di consulenza, né di ogni altra attività intellettuale che non abbia carattere professionale** riconducibile agli ambiti di competenza dei relativi ordini o collegi.
2. Si ritiene altresì che **gli ambiti di attività professionale di competenza** delle professioni sanitarie introdotte all'articolo 4 del L. 3/2018 con i relativi obblighi di iscrizione **debbono essere definiti con esplicito riferimento a profili di interesse sanitario.**
3. L'aver introdotto la professione regolamentata del Fisico come professione sanitaria sotto la vigilanza del Ministero della Salute ai sensi dell'art. 4 della l. n. 3/2018 comporta che **gli ambiti di attività professionale ad essa riservati con i relativi obblighi di iscrizione dovranno essere definiti con esplicito riferimento a profili di interesse sanitario e**

**chiaramente distinti da quelli relativi alle attività -del Fisico professionista non sanitario come professione non organizzata' ai sensi della L. 4/2013.**

4. La L. 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in Ordini o Collegi poste sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 **da tali professioni sono esplicitamente escluse le "professioni sanitarie"**.
5. **Ai sensi della L. 4/2013, la norma "UNI 11683:2017: Attività professionali non regolamentate - Fisico professionista - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza" entrata in vigore il 7 settembre 2017 definisce le attività professionali del Fisico professionista non sanitario come professione non organizzata.**
6. L'art. 8 comma 8 della L. 3/2018 demanda al Ministro della Salute l'adozione degli atti funzionali alla definizione dell'Ordinamento per la disciplina della professione di Chimico e di Fisico all'interno della Federazione Nazionale degli Ordini di Chimico e di Fisico. Tale ordinamento è stato disciplinato dal Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018. **Deve ancora essere emanato, nella forma di un Decreto Ministeriale avente natura regolamentare, il Regolamento che comprenderà anche la definizione degli ambiti di attività professionale riservati al Fisico come professione sanitaria.**

Continua pertanto a essere **cruciale e dirimente l'emissione del decreto che dovrà definire gli ambiti di attività e le competenze del Fisico.** Nel caso che **tutti gli ambiti di attività individuati dalla Norma UNI 11683:2017 potranno rientrare in esso, la professione di Fisico ex lege 4/2013 cesserà di esistere** e con essa l'Elenco professionale di ANFeA; in caso **contrario le attività "non sanitarie" escluse dall'Ordine continueranno a essere regolamentate dalla L. 4/2013 e l'Elenco professionale di ANFeA, conseguentemente rivisto, ne attesterà le competenze.**